

**COME COMPORTARSI IN PRESENZA DI UN DIVIETO**



Fotografare il divieto.  
Recarsi in municipio per farsi consegnare o inviare la fotocopia non in bollo della relativa ordinanza.  
Inviarci il tutto con lettera di accompagnamento.

**COME COMPORTARSI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE**

Fotografare il divieto.  
Recarsi in municipio per farsi consegnare o inviare la fotocopia non in bollo della relativa ordinanza.  
Fotocopiare davanti/dietro sia il verbale che il libretto di circolazione.  
Inviarci tempestivamente il tutto per ESPRESSO con lettera di accompagnamento.

**REVISIONE  
PARTE 2<sup>a</sup>  
ATTENZIONE**

A pag. 32, 33 e 34 del numero precedente si parla di **Revisioni** per l'anno 1993 riportando per intero il Decreto 19.12.92 ed omettendo il decreto 1993 inerente l'anno 1994 (taglio in fase di composizione).

Per fare chiarezza farò il punto della situazione «Revisioni» per quanto riguarda le Autocaravan e pubblichiamo l'ultimo decreto.

Il 10.02.1982 con la legge n. 38 i «veicoli ad uso speciale abitazione» sono stati scorporati dagli «autoveicoli per uso speciale» ed inseriti nell'apposita categoria «Auto-caravan». In tutti questi anni le Autocaravan sino a 3,5 t. sono state chiamate alla revisione solo 2 volte: nel 1987 quelle immatricolate entro il 31.12.1981 e nel 1991 quelle immatricolate entro il 31.12.1985.

Per completezza è utile sottolineare tra prima immatricolazione e revisioni successive: il Decreto legge 15.12.1993 richiama per l'anno 1994 le Autocaravan già sottoposte a revisione entro il 31.12.1987.

È utile precisare che se la cadenza di revisione per tutte le Autocaravan sino a 3,5 t. era prevista ogni 5 anni sino al 30.09.1993 ora, dal 31.10.1993, è fissata in 4 anni per quelle di prima immatricolazione e ogni 2 anni per le successive, rimane comunque valida la regola che il Ministero dei Trasporti decreti le revisioni anno per anno precisandone le categorie di veicoli coinvolti (ed è appunto dal 1991 che le Autocaravan non vengono più citate).

Antonio Conti



SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° - Numero 298

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

**MINISTERO DEI TRASPORTI**

DECRETO 15 dicembre 1993.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1994.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale è stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed è stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990:

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus;
- b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- e) autoambulanze.

è disposta per il 1994 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli ad uso privato, non comprese nel punto d), immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1983, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1994 o nel quadriennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa pari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1991 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1993 o precedenti.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.

**Art. 2.**

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1994 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Roma, 15 dicembre 1993

Il Ministro: COSTA